



COPIA

Verbale di deliberazione N. 20 della Commissione amministratrice

OGGETTO: ART. 3, COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118. RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2020. APPROVAZIONE E CONSEGUENTI VARIAZIONI DI BILANCIO.

L'anno **2021**, addì **27** del mese di **maggio** alle ore **18:00**, nella sede dell'**Azienda forestale Trento – Sopramonte a Trento in via del Maso Smalz n. 3**, a seguito di regolare avviso recapitato a termine di legge, si è riunita la Commissione amministratrice con l'intervento dei signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/ Assente
1	Risatti Stefano	Presidente	Presente
2	Nardelli Sandro	Vice Presidente	Presente
3	Broll Ivan	Consigliere	Presente
4	Buratti Alessia	Consigliere	Presente
5	Degasperi Fausto	Consigliere	Presente
6	Nardelli Olivio	Consigliere	Presente
7	Visconti Paolo	Consigliere	Presente

Assiste il Direttore dell'Azienda dott. Maurizio Fraizingher con funzioni di Segretario.

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Commissione amministratrice a deliberare sull'oggetto suindicato.

La Commissione amministratrice

premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

richiamata la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, che in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei Comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti locali e dei loro Enti ed Organismi strutturali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli Enti locali trentini e i loro Enti e Organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo Decreto;

premesso che la stessa L.p. 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali;

rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che “in relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”;

richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli Enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

premesso che con deliberazione dell'Assemblea n. 8 di data 20/12/2019 è stato approvato il bilancio di previsione esercizi finanziari 2020-2021-2022, redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011;

atteso che con deliberazione dell'Assemblea n. 4 di data 23/02/2021 è stato approvato il bilancio di previsione esercizi finanziari 2021-2022-2023, redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011;

considerato che ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'Allegato n. 1, occorre provvedere, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;

atteso che il citato art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. dispone inoltre che “possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione dell'impegno è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo

pluriennale vincolato (FPV) a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della Giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente."

visto l'art. 228, comma 3 del T.U.E.L. 267/2000 e s.m. che prevede che "prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione a bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs 23.06.2011 n. 118 e s.m.";

richiamato inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le Amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;

ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011, procedere con il riaccertamento dei residui attivi e dei residui passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

rilevato che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2020 l'Ufficio ragioneria ha proceduto, sulla base dei dati e delle informazioni pervenute con i responsabili dell'ufficio tecnico – forestale e del personale, ad una approfondita verifica delle poste di bilancio da cui è emersa la necessità di provvedere:

- alla cancellazione definitiva di residui passivi che generano economie di spesa per l'importo pari ad euro 9.080,34, che contribuiscono a determinare il risultato di amministrazione come evidenziato nel prospetto (allegato A);
- alla cancellazione di accertamenti ed impegni di competenza anno 2020 e di obbligazioni giuridiche perfezionate ma non esigibili al 31/12/2020 che sono reimputate all'esercizio 2021 per un importo pari ad euro - 0,03 in entrata e - 193.785,17 in spesa, al netto della reimputazione di euro 527,18 sull'esercizio 2021, come evidenziato come evidenziato nell'elenco variazioni di accertamento e nell'elenco variazioni di impegno (allegato B);

visto l'elenco dei residui attivi per l'importo di Euro 1.072.856,23 e passivi per l'importo di Euro 344.291,22 conservati a bilancio al 31/12/2020 (allegato C);

considerato che il fondo pluriennale vincolato 2020 parte entrata, a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2020 risulta rideterminato come segue:

- FPV vincolato parte corrente Euro 75.734,48;

precisato che le reimputazioni sopra evidenziate di parte corrente originano variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 e precisamente variazioni al FPV parte spesa al 31/12/2020 e variazioni al FPV parte entrata al 01/01/2021;

ritenuto di apportare al bilancio di previsione 2021-2023 le variazioni di cui all'allegato D conseguenti alla reimputazione delle entrate e delle spese;

viste le conseguenti variazioni al bilancio di cassa (allegato E);

considerato che le variazioni sopra evidenziate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 162 e 171 del D.Lgs 267/2000 e s.m.;

acquisito il parere del revisore Unico dei Conti, allegato alla presente deliberazione (allegato F);

visti gli indirizzi e gli obiettivi ai quali deve essere conformata la conduzione dei beni silvo-pastorali affidati in gestione dal Comune di Trento e dall'A.S.U.C. di Sopramonte, definiti con deliberazione n. 10 di data 13/11/2002 dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte; visti inoltre:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n.2 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.P. 9.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche ed integrazioni;
- il principio contabile 4/1 del D.Lgs. 126/2014 e s.m., principio contabile della programmazione di bilancio;
- il testo coordinato dello statuto dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte, con le modifiche apportate dalle deliberazioni del Consiglio del Comune di Trento n. 158 di data 09/12/2003 e del Comitato A.S.U.C. Di Sopramonte n. 16 di data 15/12/2003;
- il regolamento di contabilità dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte, approvato con deliberazione della Commissione amministratrice n. 10 di data 24/02/2005 e s. m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

considerato che, in relazione alla necessità di provvedere con la massima sollecitudine ad aggiornare i dati indicati, ricorrano i presupposti per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, quarto comma, del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

visti i favorevoli pareri tecnico-amministrativo e di regolarità contabile, espressi rispettivamente da parte del dott. Maurizio Fraizingher, Direttore dell'Azienda Forestale, e da parte della rag. Elga Speranza, Collaboratore Amministrativo, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

ad unanimità dei voti espressi ed accertati nelle forme di legge;

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la cancellazione definitiva di residui passivi per l'importo pari ad euro 9.080,34, come risulta dal prospetto allegato A alla presente deliberazione;
2. di approvare le variazioni di accertamenti e di impegni di competenza 2020 per l'importo pari ad euro 0,03 in entrata e pari ad euro 193.785,17 in spesa, nonché le obbligazioni giuridiche perfezionate ma non esigibili al 31/12/2020 e che sono pertanto reimputate all'esercizio 2021 in base al principio applicato della competenza finanziaria potenziata ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m., per l'importo pari ad euro 527,18, come evidenziato nel prospetto allegato B alla presente deliberazione;
3. di approvare l'ammontare definitivo dei residui attivi e passivi al 31/12/2020 da inserire nel

rendiconto 2020 per un importo dei residui attivi pari ad euro 1.072.856,23 e dei residui passivi pari ad euro 344.291,22, secondo gli esercizi di provenienza come evidenziato nel prospetto allegato C alla presente deliberazione;

4. di approvare le variazioni al Bilancio 2020-2022 ed al Bilancio 2021-2023 nelle consistenze evidenziate nel prospetto allegato D alla presente deliberazione al fine di dare corretta esecuzione delle operazioni conseguenti il riaccertamento ordinario come esposto in premessa;
5. di approvare le conseguenti variazioni al bilancio di cassa, come risulta dall'Allegato E alla presente deliberazione;
6. di dare atto che l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2020 confluirà nel rendiconto di gestione esercizio finanziario 2020;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, quarto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
8. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Commissione amministratrice, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, quinto comma del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2, modificata dalla Legge Regionale 8.08.2018 n. 6;
 - b) ricorso al T.R.G.A. di Trento, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell' art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1 al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO ANZIANO
F.to Fausto Degasperì

IL PRESIDENTE
F.to Stefano Risatti

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183, quarto comma del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int. ed è immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Art. 183, primo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Certifico io sottoscritto Segretario che copia del presente Verbale viene pubblicata il giorno 01/06/2021 all'Albo dell'Azienda, ove rimarrà esposta per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

Allegati:

allegato A.pdf
allegato B.pdf
allegato C.pdf
allegato D.pdf
allegato E.pdf
allegato F _parere revisore.pdf

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

Art. 183, terzo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo aziendale, senza riportare entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Trento lì,

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Trento, lì

IL DIRETTORE
Maurizio Fraizingher